



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GASPARRI, ROSSO e PAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2025

Modifiche al testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di novellare il nuovo testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di seguito denominato « testo unico ».

L'articolo 1 reca una modifica all'articolo 3 (rubricato « Definizioni ») del testo unico prevedendo l'aggiunta della definizione di *influencer*.

L'articolo 2 modifica l'articolo 6 del testo unico (rubricato « Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ») prevedendo, a garanzia del pluralismo, che la disciplina dell'informazione radiotelevisiva garantisca sia la presentazione imparziale di una pluralità di informazioni e opinioni al pubblico, sia il divieto di utilizzare, anche attraverso l'intelligenza artificiale, tecniche capaci di manipolare l'informazione.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 59 del testo unico (rubricato « Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ») prevedendo la soppressione della necessità dell'intesa tra il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione della deliberazione con la quale sono adottate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del contratto di servizio, lasciando la competenza solo all'Autorità medesima. Si dispone altresì l'abrogazione del comma 7, togliendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la competenza di definire gli indirizzi del contratto di servizio, che viene attribuita all'Autorità, rafforzandone così alcune competenze.

L'articolo 4 modifica l'articolo 61 del testo unico (rubricato « Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo ») in modo che sia garantita l'adeguatezza, la sostenibilità e la prevedibilità delle risorse finanziarie necessarie alla fornitura del servizio pubblico, prevedendo che l'ammontare del canone di abbonamento non possa subire una riduzione superiore al cinque per cento, se non in presenza di condizioni eccezionali debitamente motivate, che riducano le esigenze di finanziamento. Il comma 3-*bis* che si inserisce dispone che la società concessionaria riferisca semestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in merito all'impiego effettivo delle risorse provenienti dal gettito del canone e di quelle provenienti dalla pubblicità, in base ai principi della contabilità separata.

L'articolo 5 modifica l'articolo 62 del testo unico (rubricato « Verifica dell'adempimento dei compiti ») prevedendo la soppressione del riferimento all'intervento « d'ufficio o su impulso del Ministero », stabilendo di conseguenza che l'Autorità notifichi l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria.

L'articolo 6 novella l'articolo 63 del testo unico (rubricato « Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. »).

In particolare la novella, al comma 3, chiarisce, in coordinamento con il comma 25, il regime retributivo del presidente e dell'amministratore delegato. La novella al comma 10 eleva da tre a cinque anni il mandato dei consiglieri di amministrazione della RAI. La novella al comma 14 elimina la previsione secondo cui il presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei

componenti, che quindi diventa maggioranza semplice. La novella al comma 15, lettera *a*), eleva da due a tre i membri del consiglio di amministrazione rispettivamente eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, e sopprime di conseguenza la lettera *b*) (che prevede la designazione di due membri da parte del Consiglio dei Ministri). La novella al comma 18 stabilisce che, ove vengano meno i requisiti soggettivi per assumere l'incarico, i membri del consiglio di amministrazione siano revocati con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che diventa efficace con il parere favorevole dei due terzi dei membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In ragione della novella al comma 21, l'amministratore delegato è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Le novelle al comma 23 prevedono: 1) la durata quinquennale del mandato anche per l'Amministratore delegato, in coerenza con la modifica apportata al comma 10, e 2) che la revoca dell'amministratore delegato sia disposta dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati. La novella al comma 25 estende al presidente del consiglio di amministrazione l'esenzione dal limite retributivo massimo.

L'articolo 7 dispone che le nuove regole di designazione dei consiglieri di amministrazione si applichino a decorrere dalla scadenza del consiglio di amministrazione attualmente in carica. Le modifiche apportate ai commi 10 e 23 dell'articolo 6 del testo

unico, di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge, si applicano anche ai membri che hanno ricoperto la carica prima della data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (rubricato « Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ») al fine di adeguare l'organizzazione del registro degli operatori della comunicazione, tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e di integrare la disciplina sulla rilevazione degli ascolti con quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022 (*Digital Markets Act*), e con il regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 (*European Media Freedom Act - (EMFA)*), che impongono alle piattaforme digitali l'obbligo di consentire l'accesso ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni in tema di ascolti. Le modifiche mirano a garantire che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, comparabilità, verificabilità e certificazione da parte di soggetti indipendenti, e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento, attraverso propri strumenti di verifica e misurazione o strumenti sui quali detengano il pieno controllo.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, dopo la lettera *c-bis*) è inserita la seguente:

«*c-ter*) “*influencer*”: soggetti che esercitano un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sottoposti alla giurisdizione nazionale, secondo i criteri definiti con apposito provvedimento adottato dall'Autorità in conformità alla normativa dell'Unione europea ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis*) la presentazione imparziale al pubblico di una pluralità di informazioni e opinioni, conformemente alla missione di servizio pubblico definita a livello nazionale »;

b) alla lettera *e)*, dopo le parole: « e tecniche » sono inserite le seguenti: « , an-

che mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « d'intesa » e « e dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* » sono soppresse;

b) il comma 7 è abrogato.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per garantire l'adeguatezza, la sostenibilità e la prevedibilità delle risorse finanziarie necessarie a garantire la fornitura del servizio, l'ammontare del canone di abbonamento di cui al primo periodo non può subire una variazione negativa superiore al cinque per cento, se non in presenza di condizioni eccezionali debitamente motivate, che comportino la riduzione delle esigenze di finanziamento »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La società concessionaria riferisce semestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in merito all'impiego effettivo delle risorse derivanti dal gettito del canone

e di quelle provenienti dagli introiti pubblicitari, in conformità ai principi della contabilità separata ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 62, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, le parole: « d'ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, » sono soppresse.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « si applica rispettivamente agli amministratori, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal comma 25, »;

b) al comma 10, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

c) al comma 14, le parole: « dei due terzi » sono soppresse;

d) al comma 15:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a due candidati »;

2) la lettera b) è abrogata;

e) il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Ove vengano meno i requisiti soggettivi di cui al comma 10, i membri del consiglio di amministrazione sono revocati con delibera dell'Autorità, che acquista efficacia previo parere favorevole dei due terzi dei membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

f) al comma 21, l'alinea è sostituito dal seguente: « Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta del presidente. L'amministratore delegato: »;

g) al comma 23:

1) le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

2) le parole: « sentito il parere dell'assemblea » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il parere dell'Autorità, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati »;

h) al comma 25, dopo le parole: « ad eccezione » sono inserite le seguenti: « del presidente e ».

Art. 7.

(Efficacia delle disposizioni in materia di designazione del consiglio di amministrazione)

1. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 23 dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, come modificati dall'articolo 6 della presente legge, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 23 dell'articolo 63 del testo unico di cui al

decreto legislativo n. 208 del 2021, come modificati dall'articolo 6 della presente legge, si applicano anche ai membri che hanno ricoperto la carica prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249)

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 5), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'Autorità adotta un apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità adegua l'organizzazione e la tenuta del registro alle previsioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 »;

b) alla lettera b), numero 11), dopo le parole: « criteri di correttezza metodologica, trasparenza » è inserita la seguente: « , comparabilità, », e dopo le parole: « dell'intero settore di riferimento » sono inserite le seguenti: « attraverso propri strumenti di verifica e misurazione, o strumenti di cui detengano il pieno controllo ».

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.